

Chiarimenti resi alla data del 22.04.2014

Oggetto: **Aeroporto di Grottaglie. Test range – Infrastrutturazione destinata all’insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali.**

CODICE CUP: B41C14000000001

CIG: 5658831710

- In riscontro alla Vostra richiesta del 31.03. u.s. in punto alla possibilità di soddisfare i requisiti di cui al punto 8.2.1 lett b) e lett. c) del disciplinare di gara, si rimanda a quanto disciplinato nella Determina AvCP n. 5 del 27.7.2010 “*Linee Guida per l’Affidamento dei Servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria*”, come peraltro già riportato nello stesso disciplinare di gara.
- In riscontro alla Vostra richiesta del 02.04.u.s. si precisa quanto segue:
il plico dovrà contenere n. 3 (tre) buste:
Busta A: Documentazione
Busta B: Offerta Tecnica
Busta C: Offerta Economica;
le dichiarazioni devono essere rese da ogni componente l’ATI e dalla consorziata che esegue i lavori;
per lo studio di progettazione esterno è sufficiente la compilazione dell’Allegato B, C1, C2 e dichiarazioni connesse;
la cauzione provvisoria deve essere intestata alla mandataria ed alla mandante;
sulla busta esterna del plico generale va indicata l’impresa mandante e la mandataria;
l’offerta economica non deve essere redatta in bollo e deve essere sottoscritta da tutti i componenti dell’ATI.
- Con riferimento alla Vostra richiesta del 03.04. u.s. si comunica che il Bando di gara non prevede opere specialistiche.
- Con riferimento alla Vostra richiesta del 04.04. u.s. si comunica che il quesito posto trova risposta nel combinato disposto di cui all’art. 92 co. 1 del DPR 207/2010 ed artt. 107 e ss dello stesso DPR 207/2010 e s.m.i. , nonché dal DPR 34/2000 – Allegato A.
- Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 1) della nota in riscontro deve evidenziarsi che la formulazione della richiesta del requisito di cui al punto 8.2.1. lett. c) del disciplinare di gara appare essere formulata in modo chiaro e tale da non lasciare spazi a dubbi interpretativi. Conformemente a quanto disposto dall’art. 263 comma 1 lett. c) del D.P.R. 207/2010, infatti, il disciplinare di gara al citato punto 8.2.1. lett. c) così testualmente dispone:
“”c) *avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad*

ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento””””

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 2) della nota in riscontro deve evidenziarsi che anche la formulazione della richiesta del requisito di cui al punto 8.2.1. lett. d) del disciplinare di gara appare essere formulata in modo chiaro e tale da non lasciare spazi a dubbi interpretativi. Conformemente a quanto disposto dall'art. 263 comma 1 lett. d) del D.P.R. 207/2010, infatti, il disciplinare di gara al citato punto 8.2.1. lett. d) così testualmente dispone:

“””d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a 3 volte le unità stimate nel bando pari a tre per lo svolgimento dell'incarico””””

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 3) della nota in riscontro deve evidenziarsi che la stessa trova risposta nell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 4) della nota in riscontro deve evidenziarsi che la stessa trova risposta nel combinato disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 261 co.7 del D.P.R. 207/2010.

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 5) della nota in riscontro deve evidenziarsi che la stessa trova risposta nel disposto di cui all'art. 261 co.7 del D.P.R. 207/2010. Infatti, nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, pur non essendo stabilita una necessaria soglia minima di possesso dei requisiti (codificata, nei lavori pubblici, nella misura del 10%), in un raggruppamento temporaneo di professionisti, indicato dal concorrente, il soggetto mandante deve, in ogni caso, possedere i requisiti di capacità speciale (ad eccezione dei servizi di punta di cui all'art. 263, lett.c) del D.P.R. n. 207/2010, in misura pari alla percentuale di svolgimento dei servizi che dovrà espletare.

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 6) della nota in riscontro deve evidenziarsi che il plico contenente gli elaborati, se stabilmente rilegato può essere timbrato e firmato unicamente sulla copertina e sull'ultima pagina dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente e dal progettista indicato, come volontà di adesione a quanto offerto e consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 7) della nota in riscontro si comunica che è possibile utilizzare modello simile agli appositi allegati A e B richiamati alla pag. 14 del disciplinare di gara purchè gli stessi contengano tutte le indicazioni ed informazioni dei precitati modelli.

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 8) della nota in si comunica che, al fine di garantire tempistiche certe, è consentita la consegna del plico a mano negli orari di apertura degli uffici AdP, così come indicati nel disciplinare di gara, in considerazione della presenza di numerosi giorni di festività intercorrenti sino alla data di scadenza delle offerte.

Con riferimento alla domanda di chiarimenti di cui al punto 9) successiva Vs nota in riscontro deve evidenziarsi che la stessa trova risposta nel combinato disposto di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, con la precisazione che nell'ambito dei servizi di ingegneria ed architettura, pur non

essendo stabilita una necessaria soglia minima di possesso dei requisiti (codificata, nei lavori pubblici, nella misura del 10%) in un raggruppamento temporaneo di professionisti, il soggetto mandante, deve, in ogni caso, possedere i requisiti di capacità speciale (ad eccezione dei servizi di punta di cui all'art. 163, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010, per i quali valgono regole differenti) in misura pari alla percentuale di svolgimento dei servizi che dovrà espletare.

- Con riferimento alla Vostra richiesta del 10.04 u.s. si conferma l'applicazione dell'art. 75 co.7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- In riscontro alla Vostra richiesta del 10.04 u.s. citata in oggetto si comunica che il quesito posto trova risposta nell'art. 79 co.7 del DPR 207/2010.
- Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 14.04. us si comunica che per le modalità di costituzione del RTI si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici.
- Con riferimento alla Vs comunicazione e mail del 14.04 u.s. si comunica quanto segue.
La relazione geologica inserita nella documentazione progettuale di gara contiene la sintesi sulle indagini geognostiche e sui parametri geotecnici riconducibili ad aree situate in prossimità delle zone di intervento individuate, elementi ai quali fare riferimento per lo sviluppo della progettazione definitiva.
Per i sottoservizi costituisce un riferimento la tavola specifica inserita nella documentazione di progetto.
Ulteriori elementi ritenuti necessari ai fini della redazione della progettazione definitiva potranno essere acquisiti direttamente sul posto attraverso lo specifico sopralluogo.
- Si riscontra la nota mail di codesta Società del 15 aprile 2014 per significare che l'istituto dell'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
Per i R.T.I. di tipo misto, come quello che intenderebbe costituire codesta Società medesima, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 92 del D.P.R. 207/2010; l'incremento del quinto della classifica posseduta è disciplinato dal comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 34/2000, di poi integrato e modificato dall'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
- Si riscontra la nota di codesta Società del 16.04.2014, con la quale si chiede di conoscere “”se la normativa relativa alle Associazioni Temporanee di Imprese di tipo <<MISTO>> – di cui all'art. 37, comma 6, del D.Lgs. 263/2006 – viene accettata da codesta spett.le Amministrazione Appaltante anche con riferimento ai costituenti Raggruppamenti Temporanei di Progettisti <<indicati>> dalle imprese concorrenti e cioè se i <<servizi>> riconducibili alla classe e categoria di importo prevalente (VIb) ovvero le altre categorie di progettazione richieste, possono essere assunte anche dai Progettisti riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo <<orizzontale>>”” per comunicare che la risposta a tale quesito va data in termini affermativi, così come peraltro chiarito dall'AVCP con determinazione n. 5 del 27.07.2010 paragrafo 2.3.
- Si riscontra la nota PEC del 14.04.2014 per comunicare che il RTI che si intende costituire appare essere di tipo “verticale” e non già “misto” in quanto viene da

codesta mittente specificato che la mandataria ha interesse ad assumere oltre che i lavori di cui alla categoria prevalente OG3 anche quelli di cui alla categoria scorporabile OG1, mentre altra Impresa associata parteciperà per assumere i lavori di cui alla categoria OG11.

Ne consegue che per il RTI così costituito trovano applicazione i disposti di cui all'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010 ed art. 37 comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

- Si riscontra la nota PEC del 17.04.2014 per comunicare che, laddove gli elaborati posti a base di gara non siano ritenuti esaustivi, è possibile effettuare, come peraltro riportato nella Relazione illustrativa, il rilievo topografico sull'area interessata dai lavori.
Pertanto, qualora codesta Spett.le società fosse interessata, dovrà formalizzare richiesta in tal senso allo scrivente RUP.
Con riferimento alla richiesta di posporre il termine di scadenza delle offerte, si comunica che non è possibile concedere alcuna proroga.
- Si riscontra la nota di codesta Società del 17.04.2014 per comunicare che per i sottoservizi costituisce un riferimento la tavola specifica inserita nella documentazione di progetto.
Ulteriori elementi ritenuti necessari ai fini della redazione della progettazione definitiva potranno essere acquisiti direttamente sul posto attraverso lo specifico sopralluogo.
- In riscontro alla nota di codesta Società del 18.4.2014 – Rif. Punto 12.2 – 6) di pag. 16 del disciplinare di gara, si precisa che il riferimento alle “imprese subappaltatrici” per la compilazione del modello GAP è un refuso.
- Si riscontra la nota mail di codesta Società del 22 aprile 2014 per comunicare che il riferimento normativo da codesta società citato, relativo all'art 26-ter “*Anticipazione del prezzo*” della Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione del Decreto Legge 21.06.2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'Economia” (Decreto del Fare), è contenuto sia nel CSA - art. 26, sia nello Schema di contratto – Art. 11.
- Con riferimento alla Vs del 17.4.2014 ed alla correlata richiesta si comunica che non può essere concessa alcuna proroga dei termini di scadenza dell'offerta.
In merito alla documentazione richiesta, si comunica che la relazione geologica inserita nella documentazione progettuale di gara contiene la sintesi sulle indagini geognostiche e sui parametri geotecnici riconducibili ad aree situate in prossimità delle zone di intervento individuate, elementi ai quali fare riferimento per lo sviluppo della progettazione definitiva.
- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 18.4.2014 deve evidenziarsi che la stessa trova risposta nel disposto di cui all'art. 261 co.7 del D.P.R. 207/2010.
A miglior specificazione si chiarisce che nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura, pur non essendo stabilita una necessaria soglia minima di possesso dei requisiti (codificata, nei lavori pubblici, nella misura del 10%), in un raggruppamento temporaneo di professionisti, indicato dal concorrente, il soggetto mandante deve, in ogni caso, possedere i requisiti di capacità speciale (ad eccezione dei servizi di punta di cui all'art. 263, lett.c) del D.P.R. n. 207/2010), in misura pari alla percentuale di svolgimento dei servizi che dovrà espletare.

- Con riferimento alla Vs richiesta di chiarimenti del 18.4.2014 si comunica quanto segue:
L'appalto prevede la progettazione definitiva, ex artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/10.
In particolare l'art. 27 disciplina la redazione:
 - a) Lo studio di impatto ambientale
 - b) Lo studio di fattibilità ambientale.Lo studio richiesto trova riscontro in quanto riportato nella Relazione di Prefattibilità ambientale (considerazioni conclusive) del Progetto Preliminare.

- Si riscontra la richiesta n. 28 del 22.04.2014 per comunicare che ai fini della partecipazione ad una gara di appalto di lavori pubblici il possesso dei requisiti richiesti dal bando va valutato in capo al soggetto di diritto "Consorzio Stabile", anche se lo stesso ritiene di optare per la partecipazione tramite un proprio consorziato (cfr. sul punto parere AVCP AG-41/09 dell'11.03.2010).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marco CATAMERO'